

AL TRIBUNALE DI CROTONE
PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO
Proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.7 e ss.
(ai sensi della l. 3/2012)

Per la sig.ra Aggazio Myriam nata a Corigliano Calabro il 02/08/1978 C.F. GGZMRM78M42D005P, residente in Castelsilano, alla via F.lli Bandiera ,2, in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, sedente in Castelsilano, alla via F.lli Bandiera , 2, rappresentata e difesa dall' Avv.to Annamaria ALTAMURA del Foro di Crotona, con studio in Crotona, Vico Municipio,2, C.F. LTMNMR77M521907F in forza di mandato *ad litem* in calce al presente atto, la quale dichiara ai sensi del secondo comma dell'art. 176 cpc, di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata: annamaria.altamura@avvocaticrotona.legalmail.it;

premesse

- che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 e successive modifiche, poiché la ricorrente:
 - a) si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia la medesima vive *"una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* secondo le scadenze originariamente pattuite;
 - b) non è soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. 3/2012;
 - c) non ha utilizzato, nei precedenti cinque anni, alcuno strumento di cui alla l. n. 3/2012 ovvero non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli art. 14 e 14 bis della citata Legge;
- che la presente proposta costituisce lo sforzo massimo che la ricorrente può sopportare in relazione alla propria capacità reddituale;
- che la ricorrente utilizzerà la presente procedura in ragione di uno stato di urgenza attuale e con la finalità di evitare il consolidamento di cause di prelazione e di azioni esecutive e cautelari eventualmente promosse dai creditori sui propri beni personali.
- che l'accoglimento della stessa consentirebbe il massimo recupero possibile ai creditori di seguito indicati, recupero assai superiore rispetto a quello realizzabile con la vendita coattiva dei beni della debitrice.
- che la debitrice è coniugata con il sig. Daniele Amodio;
- che anche il sig. Daniele Amodio versa in una situazione di sovraindebitamento ed ha chiesto di essere ammesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della legge n. 3/2012, presentando un piano del consumatore presso il Tribunale di Crotona (*cf. Doc. 1 piano del consumatore sig. Amodio*).
- che la ricorrente deve rispondere di debiti sia a titolo personale sia in quanto coobbligato insieme all'altro coniuge;
- che la soluzione prospettata dalla ricorrente attraverso la presente procedura, deve essere necessariamente coordinata con quella del marito sig. Daniele Amodio, al fine di rendere più efficiente la

liquidazione e conciliare le esigenze di sostentamento del nucleo familiare, nel rispetto dei diritti dei creditori e secondo il principio di cui all'art. 2740 c.c.,

- che ciascuna proposta, pertanto, deve intendersi condizionata all'omologa dell'altra poiché, la definizione di una singola posizione, non risolverebbe in modo positivo il peso delle masse passive che gravano sul nucleo familiare della ricorrente.

Tutto ciò premesso, l'esponente come sopra rappresentata e difesa

chiede

di essere ammessa alla procedura in epigrafe, ricorrendone i presupposti, previa assunzione dei provvedimenti di cui agli art. 10 e seguenti l. 3/2012.

Indice

1. ESPOSIZIONE DEBITORIA E CAUSE DELL'INDEBITAMENTO.
2. STATO ANALITICO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA.
3. STATO ANALITICO ESTIMATIVO DEI CESPITI E/O CREDITI.
 - 3.1) beni immobili
 - valore patrimonio immobiliare
 - 3.2) beni mobili registrati
4. REDDITO ED ESIGENZE DI SOSTENTAMENTO DELLA DEBITRICE.
5. CONTENUTO DELLA PROPOSTA.
 - 5.1) Descrizione dell'attivo
 - 5.2) Modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.
 - percentuali di soddisfacimento
 - 5.3) Modalità di pagamento
6. CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.
 - 6.1) meritevolezza
7. CONCLUSIONI.
8. ELENCO ALLEGATI.

1. Esposizione debitoria e cause dell'indebitamento

La sig.ra Aggazio è titolare di un piccolo negozio artigiano di parrucchiere e svolge la sua attività a Castelsilano (Kr), piccolo paesino nella presila crotonese (*cfr. doc. 2- visura camerale*). La famiglia della debitrice è composta dal marito, sig. Daniele Amodio e da 2 figli in età scolare.

L'origine del sovraindebitamento della sig.ra Aggazio, va principalmente imputato nella ricerca del soddisfacimento dei fabbisogni del nucleo familiare (acquisto prima casa, arredi, automobile) e successivamente nel tentativo di avviare l'attività di parrucchiera di cui è attualmente titolare.

Nello specifico, ha contratto una serie di debiti sia personali, che in qualità di fidejussore o coobbligato insieme al proprio coniuge (sig. Amodio) per un ammontare complessivo di € **88.419,40** circa, a cui va aggiunto il mutuo ipotecario cointestato per un residuo di € 81.463,73.

A fronte di tali debiti/finanziamenti si è obbligata alla corresponsione di rate mensili pari a circa € 964,47, (rimborso rateo mensile di: mutuo prima casa, finanziamento Ubi, Finanziamento Compass) a fronte di un utile annuale netto pari ad € 10.00.

La ricorrente attualmente non è in grado di contribuire in alcun modo alle spese familiari delle quali si fa esclusivamente carico il marito e che, ridotte al minimo e al netto degli imprevisti, ammontano a circa 1.400,00 € mensili.

Come si spiegherà meglio nel ricorso, la sig.ra Aggazio Myriam e suo marito, sono in comunione dei beni, hanno sempre gestito le finanze senza distinzione tra i debiti contratti dall'uno o l'altro coniuge, pertanto è necessario esaminare in modo comune le ragioni che hanno condotto all'indebitamento, proponendo soluzioni diverse nel rispetto della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2741 c.c..

Al fine di comprendere le ragioni del progressivo indebitamento della debitrice e della meritevolezza prestata nell'assunzione dei debiti è necessario fare una breve cronistoria delle vicende finanziarie e familiari.

La situazione di sovraindebitamento in cui versa, determinata dal ricorso al credito di medio e lungo periodo, ha origine nel 2005, anno in cui ha contratto, unitamente a suo marito, il mutuo ipotecario con l'Istituto Sanpaolo- Banco di Napoli Spa di euro 85.000,00, da rimborsare a mezzo di rate costanti di € 584,70 (cfr. doc. 3- mutuo Banco di Napoli).

L'immobile acquistato, destinato ad abitazione principale, necessitava di una radicale ristrutturazione e per questa ragione la debitrice contraeva, insieme a suo marito, diversi finanziamenti per completarlo ed arredarlo.

a) A distanza di 2 anni nel 2007, il suddetto mutuo veniva surrogato dalla Ubi Banca S.p.A. che, per consentire di completare i lavori di ristrutturazione, concedeva una ulteriore somma a mutuo, per un importo totale di € 110.000,00 da rimborsare a mezzo di rate costanti di € 649,49 (cfr. doc. 4- Mutuo Ubi Banca).

dopo questa operazione l'onere finanziario mensile era di € 649,49

b) Contestualmente, per crearsi uno sbocco lavorativo ed una potenziale fonte di reddito per la famiglia, frequentava un corso per acconciature della durata di 3 anni, (cfr. doc.5- contratto Targhet) i relativi costi, pari a complessivi € 8.000,00, li sosteneva il marito (cfr. doc.6 - ricevute di pagamento Targhet) facendo ricorso ad un finanziamento (cfr. Doc. 1 piano del consumatore sig. Amodio - lettera - d).

c) Ottenuto il diploma la sig.ra Aggazio, volendo regolarizzare l'attività di parrucchiera svolta, decideva di adibire il garage di proprietà a negozio di acconciature per capelli, per reperire parte dei fondi necessari per realizzare questo progetto, il marito richiedeva un prestito personale (cfr. Doc. 1 piano del consumatore sig. Amodio lettera - e) invece, per l'acquisto delle attrezzature

e dell'arredamento, la sig.ra Aggazio inoltrava domanda di ammissione alle agevolazioni al lavoro autonomo, ai sensi del d.l.vo 185/00, alla Agenzia Invitalia s.p.a, il finanziamento richiesto ammontava ad € 26.314,00 (cfr. doc.7).

d) Nelle more di ottenere il suddetto finanziamento, la ricorrente acquistava parte delle attrezzature e dell'arredamento (cfr. doc.8,9,10,11,12) con l'intervento in garanzia del marito sig. Amodio.

e) Successivamente la richiesta di finanziamento presentata ai sensi del d.l.vo 185/00, veniva rigettata ed il sig. Amodio provvedeva personalmente al pagamento delle attrezzature per le quali aveva prestato la garanzia (cfr. Doc. 1 piano del consumatore sig. Amodio lettera -g-).

f) In seguito, in data 06.05.2014, la sig.ra Aggazio inoltrava una richiesta di finanziamento di € 23.800,00, per l'acquisto dell'arredamento del negozio di acconciature, alla UBI Banca S.p.a.; il suddetto finanziamento prevedeva una rimborso mensile di € 100,00 fino a giugno 2015 poi di € 538,86; il prestito era garantito, fino all'80% dal Fondo garanzia Microcredito Calabria (cfr. doc.13- Finanziamento Ubi) e per la parte non garantita, il finanziamento veniva firmato in qualità di fidejussore dal sig. Amodio.

Il finanziamento ricevuto, veniva in parte utilizzato per saldare i debiti contratti per l'avvio dell'attività, ed in parte per adeguare il garage all'uso commerciale al quale era stato destinato.

dopo questa operazione l'onere finanziario mensile era di € 749,49

g) A distanza di poco, agosto 2014, sopraggiungeva per la famiglia l'esigenza di acquistare una nuova autovettura, non disponendo della liquidità necessaria, la sig.ra Aggazio la acquistava accedendo al finanziamento concesso da Compass Banca S.p.A., n. 14025347, di € 15.450,00 in linea capitale, importo da rimborsare € 21.051,24, in 84 rate mensili di € 250,61 (cfr. doc.14- finanziamento Compass); questo ulteriore finanziamento, scaturito da una esigenza inderogabile, [il marito della ricorrente presta servizio presso il 1° Reggimento Bersaglieri di Cosenza, che dista 60 km dalla sua residenza], comprometteva ulteriormente il già precario equilibrio finanziario della ricorrente che incrementava la sua esposizione debitoria a fronte di una persistente perdita di esercizio (cfr. Doc.15- redditi 2014), il più delle volte riusciva ad onorare i debiti contratti grazie all'intervento del marito e di altri familiari.

dopo questa operazione l'onere finanziario mensile era di € 1000,10

h) Nel frattempo, a fronte dei mancati incassi dell'attività e del maggiore importo dovuto per il rimborso del finanziamento Ubi contratto il 06.05.2014, pari ad € 538,86 (cfr. lettera f. del presente ricorso) per la sig.ra Aggazio si aggravava notevolmente la crisi di liquidità.

dopo questa operazione l'onere finanziario mensile era di € 1438,96

i) infine, in data 16.11.2015, per soddisfare i creditori più insistenti, la ricorrente, chiedeva alla Compass Banca S.p.A. un prestito di € 7.825,69 n. 15541612, da restituire in 84 rate mensili

di € 134,22 (cfr. Doc.16-decreto ingiuntivo Compass)(cfr. Doc.17 pignoramento stipendio Compass) sottoscritto, in qualità di coobbligato dal sig. Amodio.

dopo questa operazione l'onere finanziario mensile era di € 1573,18

l) A questo punto, constatata l'impossibilità di onorare gli impegni presi, la sig.ra Aggazio e suo marito il 11/05/2016 si rivolgevano alla soc. Ufficio Emergenza Debiti srl per essere assistiti nella soluzione della situazione di sovraindebitamento in cui versavano (cfr. doc. 18- contratto U.E.Debiti). Del pagamento delle competenze professionali del team di professionisti incaricati, si occupava il marito della ricorrente (cfr. Doc.1 piano del consumatore sig. Amodio lettera -o-).

m) Contestualmente, a causa di tutti gli impegni finanziari presi, i coniugi, non riuscendo a pagare le rate del mutuo prima casa, in data 13.10.2016 ottenevano la modifica del piano di ammortamento, il debito residuo veniva redistribuito in 30 anni con una rata mensile di € 327,64, dimezzata rispetto alla precedente (cfr. Doc.19,20- Ubi piano di ammortamento).

dopo questa operazione l'onere finanziario mensile era di € 1251,33

n) Nel tempo, accumulava un debito complessivo per contributi e tributi vari pari ad € 45.984,22, (comprensivo di interessi, compensi, diritti e oneri di riscossione) con Agenzia Entrate Riscossione (cfr. Doc. 21- estratti di ruolo A.E.) ed uno scoperto sul conto corrente n. 0034/15 con Ubi Banca di € 921,67 (cfr. Doc.22- precisazione credito Ubi).

2) stato analitico della situazione debitoria

La debitrice alla data del 31.01.2021 presenta un'esposizione debitoria verso il sistema bancario, l'Amministrazione finanziaria, gli enti previdenziali e altri **per un totale di euro € 169.883,00.**

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie sintetizzate nell'*elenco creditori* riportato nell'atto notorio allegato (cfr. doc. 23):

1. **UBI Banca S.p.a.** finanziamento personale n. 00401046492 del 06.05.2014 garantito, fino all'80% da FINCALABRA, sottoscritto in qualità di coobbligato dal marito, debito residuo € 22.196,43 (cfr. doc.13- Finanziamento Ubi);
2. **Compass Banca S.p.A.** prestito personale n. 14025347 del 20.08.2014 di € 13.330,97(cfr. doc.14- finanziamento Compass);
3. **Compass Banca S.p.A.** prestito personale n. 15541612 del 16.11.2015 sottoscritto, in qualità di coobbligato, dalla sig.ra Aggazio, debito residuo euro ad € 5.985,69;
4. **UBI Banca S.p.a.** conto corrente n. 0034/15 con Ubi Banca di € 921,67 (cfr. Doc.22- precisazione credito Ubi).
5. **Agenzia Entrate Riscossione** debito residuo € 36.068,62 a titolo di Tributi e contributi vari, € 9.915,62 per Compensi,interessi,oneri di riscossione (cfr. Doc. 21).
6. **UBI Banca S.p.a.** (mutuo ipotecario cointestato con il coniuge n.00402047123 contratto il 19.04.2007 debito residuo in linea capitale **81.463,73**) Il prestito è garantito da ipoteca

di primo grado (cfr. Doc.19,20- Ubi piano di ammortamento).

Preliminarmente si evidenzia che il presente accordo non coinvolgerà il Creditore mutuante Ubi Banca S.p.A., per il quale è previsto il soddisfacimento integrale, alle naturali scadenze previste da contratto e riportate all'interno del piano di ammortamento, secondo quanto stabilito dal comma 1-ter dall'articolo 8, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come introdotto dall'art. 4 ter comma 1 lettera f), d. l. 137/2020 convertito nella L.176/2020, che recita: "la proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni".

L'inserimento del residuo debito pari ad € 81.463,73 nel totale dei debiti, andrebbe ad alterare le incidenze percentuali della soddisfazione degli altri creditori, atteso che, predetto istituto, non può votare (a meno che rinunci al privilegio) ed il relativo credito non può essere computato ai fini della verifica del raggiungimento delle soglie di voto.

Pertanto il totale delle somme a debito, escludendo il creditore ipotecario di 1° grado, attualmente ammonta ad € 78.503,78, come da prospetto che segue e che evidenzia i nominativi di tutti i creditori, gli importi delle singole voci di debito e l'intestatario del finanziamento,

<i>Elenco Debiti inclusi nell'accordo (valori correnti)</i>			
CREDITORE	DEBITO RESIDUO (CAPITALE)	DATI FINANZIAMENTO	DEBITORE
1 Ubi B. S.p.A.	€ 22.196,43	Finanz. n. 00461046492	Amodio D./ Aggazio M.
2 Compass B. S.p.A.	€ 13.330,97	prestito p. n. 14025347	Aggazio Miriam
3 Compass B. S.p.A.	€ 5.985,69	prestito p. n. 15541612	Amodio D./ Aggazio M.
4 Ubi Banca S.p.A.	€ 922,07	c.c. n. 34/15	Aggazio Miriam
5 A.E.	€ 36.068,62	Tributi e contributi vari	Aggazio Miriam
Totale DEBITI	€ 78.503,78		

3) Stato analitico estimativo dei cespiti e/o crediti

il patrimonio della debitrice è formato unicamente dagli immobili acquistati in comunione dei beni con il marito e due automobili prive di valore significativo;

3.1 BENI IMMOBILI:

- appartamento per civile abitazione di tipo popolare, sito in Castelsilano, via F.lli Bandiera n.3, di mq. 150, distribuito su tre piani, distinto al N.C.E.U. al fg. 9 p.lla 828, cat.A/3-4, cl.2 (cfr. Doc. 23- visura ipotecaria);
- box auto adibito a negozio, sito in Castelsilano, via F.lli Bandiera n.2, piano terra, di mq. 42, distinto al N.C.E.U. Al foglio di mappa n.9 p.lla 126, sub. 1, cat. C/1 cl. 2 (cfr. Doc.

23- *visura ipotecaria*);

→ **garanzie:** I predetti immobili sono oggetto di:

ipoteca di primo grado, sulla quota 1/1, a favore della UBI Banca s.p.a. che ha concesso alla debitrice la somma di € 110.000,00 a titolo di mutuo ed ha iscritto ipoteca di 1° sugli stessi per un valore di € 165.000,00.

ipoteca di secondo grado, sulla quota 1/2, a favore di Agenzia Entrate Riscossioni s.p.a. per il credito di € 27.583,11 nei confronti di Aggazio Miriam ed ha iscritto ipoteca per un valore di € 55.166,22.

valore patrimonio immobiliare

I suddetti immobili sono stati oggetto di stima da parte dell'incaricato CTP geom. Francesco Durante, professionista in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 67, c. terzo, lettera d. l.f. che ha valutato in complessivi € 79.700,00 il valore di mercato attuale di entrambi i beni (*cf. doc 24-25- perizia Geom. Durante*). In base alla stima effettuata i beni immobili dispongono di un valore venale residuo inferiore al debito ipotecario che, al mese di febbraio 2021 ammontava ad euro 81.463,73.

II) BENI MOBILI REGISTRATI:

- autovettura tipo Chevrolet Matiz, tg. CT640FG, immatricolata nell'anno 2005 il valore di mercato attribuito dalle riviste specializzate del settore alle auto usate di quel tipo è pari ad 7
€ 500,00, (*cf. doc 26- carta di circolazione*).

→ **garanzie:** il bene è gravato da fermo amministrativo (*cf. doc 27- visura pra*)

- autovettura tipo Alfa Romeo, mod. Giulietta, tg. EF141YW, immatricolata nell'anno 2013, km. Percorsi 243.000, il valore di mercato attribuito dalle riviste specializzate del settore alle auto usate di quel tipo è pari ad € 3.800,00, (*cf. doc 26- carta di circolazione*).

→ **garanzie:** il bene è gravato da fermo amministrativo (*cf. doc 27- visura pra*).

Le automobili sono entrambe soggette a fermo amministrativo e, sebbene ciò non comporti alcun vincolo di indisponibilità del bene, la relativa vendita sarebbe di fatto irrealizzabile, in quanto difficilmente qualcuno comprerebbe un mezzo la cui circolazione è vietata.

4) reddito ed esigenze di sostentamento della debitrice

dallo stato di famiglia della debitrice (*cf. doc 28- stato di f.*) risulta il seguente nucleo familiare:

1. Amodio Daniele coniugato con Aggazio Miriam;
2. Aggazio Miriam coniugato con Amodio Daniele;
3. Amodio Sharon Evelin, nata a Rossano il 23/08/04, figlia
4. Amodio Gregorio Umile Daniel, nato a San Giovanni in Fiore il 04/07/2006, figlio

il reddito lordo percepito nell'ultimo quinquennio dalla sig. ra Aggazio, come da Modello Unico, è il seguente:

2015	2016	2017	2018	2019
Annuale	Annuale	Annuale	Annuale	Annuale
-7976	-8057	83	83	83

La ricorrente nel periodo d'imposta 2015- 2016 ha riportato una perdita di esercizio (cfr. doc 29-30), nel periodo d'imposta 2017 - 2019 ha prodotto un reddito imponibile pari ad € 10,00 come da modello di dichiarazione dei redditi allegati (cfr. doc.31,32,33) (quadro RN4).

Al solo fine di fornire un quadro complessivo dei redditi dell'intero nucleo familiare, si riporta anche il reddito lordo dell'ultimo triennio del marito, sig. Amodio (cfr. Doc.1 piano del consumatore sig. Amodio - N.4):

2017		2018		2019	
annuale	mensile	annuale	mensile	annuale	mensile
€ 25.566,95	€ 2.130,57	€ 28.714,10	€ 2.392,84	€ 28.885,54	€ 2.407,12

Nel complesso emerge il seguente quadro reddituale della famiglia:

Anno	Reddito annuo nucleo	Reddito medio mensile nucleo
2017	€ 25.576,95	2131,41
2018	€ 28.724,10	2393,67
2019	€ 28.895,54	2407,96

Dall'esame dei redditi dichiarati dalla ricorrente e da suo marito emerge che al sostentamento della famiglia provvede esclusivamente il marito con il suo stipendio, la sig.ra Aggazio essendo titolare di una attività giovane ed a causa della difficile congiuntura economica non è in grado di contribuirvi neanche in parte.

5) contenuto della proposta

Effettuata la precedente esposizione si procede ad illustrare le modalità proposte per la risoluzione della crisi di sovraindebitamento della ricorrente.

5.1 - Descrizione dell'attivo

Le risorse finanziarie che la ricorrente mette a disposizione per porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento saranno finanziate dalla sig.ra Marasco Maria Rosa, madre della ricorrente, che si è assunta l'obbligo irrevocabile di versare l'importo di € 10.000,00, in una unica soluzione, a condizione della definitività del decreto di omologa dell'accordo da parte del Tribunale di Crotona.

La sig.ra Marasco Maria Rosa otterrà un finanziamento attraverso la cessione del quinto della pensione INPS percepita (cfr. do.34); le somme messe a disposizione saranno utilizzate per soddisfare i costi in prededuzione, il creditore privilegiato Agenzia delle Entrate, limitatamente al valore di mercato dei beni mobili sui quali insiste il privilegio ed i creditori chirografari secondo le percentuali ad essi riconosciute nel presente piano.

5.2 - Modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.

Il presente piano, al fine di consentire un certo grado di soddisfazione di tutti i creditori, prevede il loro pagamento in misura parziale, ivi comprese le somme vantate da Agenzia delle Entrate Riscossioni a titolo di privilegio a seguito della iscrizione di ipoteca di 2° grado sugli immobili di proprietà della ricorrente e della iscrizione del fermo amministrativo sulle auto di proprietà.

La predetta incapienza del patrimonio della ricorrente determina, *ipso iure*, la falcidia di tutti i creditori.

Il debito per somme iscritte a ruolo (Amministrazione Finanziaria ed Enti previdenziali), ai sensi dell'art. 7 comma 1 della l. n. 3/2012, verrà soddisfatto, pur falcidiato, con l'attribuzione dell'intero valore di mercato attuale dei beni mobili registrati, come da valore delle riviste specializzate del settore pari ad € 3.800,00, per l'autovettura Alfa Romeo Alfa Romeo, mod. Giulietta ed € 500,00 per la autovettura tipo Chevrolet Matiz; per la parte non soddisfatta il credito sarà retrocesso al grado di chirografo e soddisfatto in % al pari degli altri creditori.

Invece i debiti verso l'Erario con privilegio ipotecario, data l'incapienza del bene sul quale è iscritta l'ipoteca di 2° grado, sarà totalmente degradato a chirografo ed il credito sarà soddisfatto in misura pari agli altri creditori appartenenti a questa categoria (pagamento integrale della sorte capitale, falcidia totale di interessi sanzioni e oneri accessori).

Si dimostrerà nel prosieguo che l'anzidetto pagamento parziale risulta, comunque, oggettivamente non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione dei beni della ricorrente sul quale insiste la prelazione.

percentuali di soddisfacimento

Ad esito dei pagamenti tutti, nel rispetto delle cause legittime di prelazione di cui all'art. 2741 cc, ed in ossequio ai vincoli di cui alla L. n. 3/2012 e ss.mm.ii, i creditori saranno soddisfatti nelle percentuali sotto riportate, con un esborso da parte del terzo assuntore pari ad € 10.000,00 a fronte di un debito complessivo in linea capitale pari ad € 78.503,78, in aggiunta sono stati stimati oneri prededucibili per € 700,00, a titolo di onorari professionali per la predisposizione dell'accordo e del ricorso e di € 1496,00 quale compenso dell'organismo di composizione della crisi per un ammontare complessivo pari ad € 80.699,78 ante-ristrutturazione ut supra riepilogato.

Percentuale di soddisfazione dei debiti inclusi nell'accordo				
A ATTIVITA'	IMPORTO			
Somme garantite dalla sig.ra Marasco				€ 10.000,00
TOTALE ATTIVITA'				€ 10.000,00
PASSIVITA'				€ 80.699,78
creditore	Natura privilegio	e/o Importo dovuto	Importo proposto	% soddisfaz. offerta
B Spese di procedura (stimato)	privilegiato	2196	2196	100,00%

Agenzia delle Entrate Riscossione (valore di mercato automobili sottoposte a fermo amm.vo)	Privilegio speciale mobiliare	4300	4300	100.00%
Agenzia delle Entrate Riscossione (residuo credito declassato a c. chirografario)	chirografario	31768,62	1499	4,72%
Agenzia delle Entrate Riscossione (Compensi, diritti, oneri e Riscossione)	esclusi	9915,62	0	0
Ubi Banca S.p.A. Finanz. N. 00461046492	chirografario	22196,43	1048	4,72%
Compass Banca S.p.A. prestito personale n. 15541612	chirografario	€ 5985,69	283,00	4,72%
Compass Banca S.p.A. prestito personale n. 14025347	chirografario	€ 13.330,97	629	4,72%
Ubi Banca S.p.A e.c. n. 34/15	chirografario	922,07	44	4,72%
TOTALE PASSIVITA'		€ 80.699,78	€ 10.000,00	

5.3 - modalita' di pagamento

Il pagamento potrà avvenire nel modo seguente:

La sig.ra Marasco Maria Rosa si impegna ad erogare le somme all'esito dell'omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, e comunque, così come stabilito dall'art. 8, comma 2, Legge n. 3/2012, sottoscrive la presente proposta.

10

Detta obbligazione è sospensivamente condizionata alla definitiva approvazione dell'accordo da parte dei creditori.

Pare utile sottolineare che il pagamento della sig.ra Marasco Maria Rosa è fondamentale per garantire le percentuali di soddisfacimento dei crediti sopra indicati e che lo stesso rappresenta l'unica posta attiva che, in caso di mancata approvazione, non consentirebbe di fatto l'esecuzione dell'accordo.

Si dimostrerà nel prosieguo che l'anzidetto pagamento parziale risulta, comunque, oggettivamente superiore a quello realizzabile in caso di liquidazione dei beni della ricorrente sui quali insiste la prelazione, in quanto la stessa non dispone di altri redditi né risultano beni liquidabili, fatta eccezione per le autovetture usate, di scarso valore, su cui grava il fermo amm.vo che le rendono poco appetibile sul mercato ed in ogni caso indispensabile alle necessità familiari e dagli immobili sopra descritti, costituito dall'appartamento ove è l'abitazione della famiglia ed il locale adibito a negozio di acconciature dove svolge la sua attività, di cui è comproprietaria con il marito, con il quale è debitore in solido per il residuo debito ipotecario che lo grava.

6) convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Circa la convenienza della proposta rispetto alla alternativa della liquidazione ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, lett. e) della legge n. 3/2012, si evidenzia che i creditori possono soddisfarsi sui

seguenti beni:

1. beni mobili registrati:

- autovettura tipo Chevrolet Matiz, tg. CT640FG, immatricolata nell'anno 2005 il valore di mercato attribuito dalle riviste specializzate del settore alle auto usate di quel tipo è pari ad € 500,00, (stima del notiziario eurotax blu) gravata da fermo amministrativo.
- autovettura tipo Alfa Romeo, mod. Giulietta, tg. EF141YW, immatricolata nell'anno 2013 il valore di mercato attribuito dalle riviste specializzate del settore alle auto usate di quel tipo è pari ad € 3.800,00 (stima del notiziario eurotax blu), gravata da fermo amministrativo.

La presente proposta oggettivamente riconosce all'Agenzia delle Entrate, limitatamente al credito per il quale è stato iscritto il fermo amministrativo, una soddisfazione maggiore rispetto a quella ricavabile dalla procedura di liquidazione del bene ai sensi degli artt. 14 ter ss. 3/2012, in quanto, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della l. n. 3/2012, viene attribuito l'intero valore di mercato del bene, invece, per la parte non soddisfatta, il credito sarà retrocesso al grado di chirografo e verrà riconosciuta una % uguale a quella degli altri creditori.

2. beni immobili:

- appartamento per civile abitazione di tipo popolare, sito in Castelsilano, via F.lli Bandiera n.3, di mq. 150, distribuito su tre piani, distinto al N.C.E.U. al fg. 9 p.lla 828, cat.A/3-4, cl.2;
- immobile adibito a negozio, sito in Castelsilano, via F.lli Bandiera n.2, piano terra, di mq. 42, distinto al N.C.E.U. Al foglio di mappa n.9 p.lla 126, sub. 1, cat. C/1 cl. 2, entrambi gli immobili hanno un valore di stima pari ad € 79.700,00 circa, come da perizia in atti a firma del Geom. Durante, su entrambi gli immobili grava ipoteca di primo grado, per un valore di € 165.000,00, a favore della mutuante Ubi Banca spa, che porta un credito pari ad € 81.463,73; sul bene risulta altresì iscritta ipoteca di secondo grado, sulla quota 1/2, a favore di Agenzia Entrate Riscossioni, per un valore di € 55.166,22.

Stante l'insistenza della predetta ipoteca di primo grado, pare assai improbabile che i creditori del presente accordo possano ricavare dall'attivazione di una procedura competitiva un soddisfacimento maggiore rispetto a quello ora offerto.

Invero, il normale e naturale andamento delle procedure esecutive, a livello nazionale nonché nella realtà locale specifica, risente della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva a questa tipologia di vendita, pertanto, in base alla comune esperienza in ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno 3 esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del prezzo del bene fino a circa € 44.475,00, (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e

con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto;

Nel caso de quo, verosimilmente, un'aggiudicazione del bene a € 44.475,00, (cioè al terzo esperimento), detratte le spese di procedura esecutiva, il ricavato consentirebbe di soddisfare, in parte, il solo creditore ipotecario di primo grado, sicché non residuerebbe alcunché né per il creditore ipotecario di 2° né per i creditori chirografari, che anzi, si vedrebbero concorrere con il privilegio degradato per la somma non ricavata dalla vendita.

In alternativa, l'accordo proposto prevede il soddisfacimento del creditore ipotecario di primo grado per intero, secondo le naturali scadenze, ed il soddisfacimento parziale del creditore ipotecario di secondo grado nella misura riconosciuta agli altri creditori chirografari, poiché, a causa dell'incapienza del bene sul quale è iscritta ipoteca di secondo grado, (ai sensi dell'art. 7 della legge 3/2012) il suo credito sarà retrocesso a chirografario e sarà soddisfatto nella stessa percentuale riconosciuta ai creditori appartenenti alla stessa categoria.

Si sottolinea che il presente ricorso deve essere opportunamente coordinato con quello presentato dal sig. Amodio, marito dell'istante.

La soluzione del sovraindebitamento c.d. di famiglia, è stata altresì prevista anche dall'art.7-bis comma 4, l.3/2012, come introdotto dall'art. 4 ter comma 1 lettera f), d. l. 137/2020 convertito nella l. 176/2020, *che recita: "Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento"*.

Nel caso specifico, se pure sono stati presentati due ricorsi diversi, destinati a soddisfare singole masse debitorie, in ossequio al disposto di cui all'art. 2740 c.c., è opportuno che le stesse siano coordinate tra loro assicurando i bisogni essenziali della famiglia, consentendo la riduzione degli impegni finanziari mensili al fine di riportare il rapporto rata-reddito ad un livello sostenibile che permetta all'intero nucleo familiare di condurre una vita dignitosa.

La sig.ra Aggazio propone il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 4,72% del credito vantato, il tutto secondo la seguente ipotesi reciprocamente condizionata alla definitività dell'omologa/approvazione di ciascun piano/accordo presentato dalla sig.ra Aggazio e dal sig. Amodio.

6.1- meritevolezza

Per quanto il presente atto costituisca proposta di accordo ai creditori e non piano del consumatore e la meritevolezza, quindi, non sia requisito richiesto dalla legge ai fini dell'accesso a tale beneficio, per consentire ai creditori di esprimere un voto consapevole, si evidenzia che i debiti a carico dell'odierna proponente attengono, esclusivamente all'acquisto della prima casa (debito, quest'ultimo, sempre onorato alle naturali scadenze) ed all'avvio dell'attività

imprenditoriale di cui è titolare, pertanto non sono ravvisabili condotte dolose o colpose, con sperpero di denari in stili di vita non consoni alle entrate.

7. conclusioni

Il piano, come proposto, è conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria non solo perché i creditori risparmierebbero le spese ed i tempi lunghi connessi alla liquidazione del patrimonio, ma anche perché, in caso di liquidazione, si otterrebbe un importo complessivo inferiore rispetto all'importo offerto dalla debitrice ai propri creditori attraverso l'accordo.

In buona sostanza, il vantaggio per i creditore nella presente procedura è rappresentato dal sicuro e dalla rapido di incasso della somma offerta.

Alla luce di quanto sopra esposto, pare indiscutibile la convenienza, per l'intero ceto creditorio, del presente accordo con i creditori, e pertanto si

chiede

All' Ill.mo Tribunale di Crotone, affinché:

visto l'art. 10 comma 1 della legge n. 3/12, valutata la proposta sopra riportata, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della legge n. 3/2012, voglia:

- dichiarare l'apertura della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 7, comma 1, Legge n. 3/2012 nei confronti della Sig.ra 13 Myriam Aggazio;
- fissare, ex art. 10, comma 1, L. n. 3/2012 con decreto, l'udienza con i relativi e conseguenti provvedimenti e i termini per le comunicazioni della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, disponendone idonea forma di pubblicità, a cura dell'organismo di composizione della crisi;
- disporre, ex art. 10, comma 2, lett. c), ed ex Art. 12 bis comma 2 L. n. 3/2012, che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, siano sospesi i provvedimenti di fermo amministrativo iscritti sulle auto di proprietà della ricorrente e non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Si producono in allegato i seguenti documenti, con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta richiesta dal Giudicante, ove necessario.

La ricorrente, ai sensi dell'art. 11 comma 3 della legge n. 3/2012, invoca nell'ambito della ristrutturazione dei propri debiti, la formula della transazione novativa a saldo di quanto dovuto e con liberazione di eventuali coobbligati fin da ora:

La ricorrente chiede di essere ammessa al beneficio della esdebitazione ex art. 14 *terdecies*


della l. 3/2012, con riferimento ai creditori concorsuali che non verranno soddisfatti.

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, entro il termine di cui all'art. 9 comma 3-ter L.3/12, che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

Crotone, li 02/02/2021


per adesione la debitrice istante

Sig.ra Aggazio Myriam



il terzo conferente somme
Sig.ra Marasco Maria Rosa



Avv. Annamaria Altamura


TRIBUNALE CIVILE DI CROTONE
SEZIONE FALLIMENTARE

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

ART. 9, COMMA 3 BIS 1, DELLA LEGGE n. 3/2012

*in ordine alla proposta di Accordo di Composizione della Crisi
formulata dalla Sig.ra Aggazio Myriam*

Organismo di Composizione della Crisi:

OCC COMMERCIALISTI CROTONE

Gestori della Crisi:

PIPERIS CONCETTA

Dottore Commercialista-Revisore Contabile

Via Vittorio Veneto, 136

88900 Crotona (KR)

Tel. 0962 20334 Cell. 347.4607640

pec: dott.concettapiperis@peccommercialisti.pro

CACCAVARI LAURA

Dottore Commercialista-Revisore Contabile

Via Cutro, 58/B

88900 Crotona (KR)

Tel. 0962 21749 Cell. 335.8407270

pec: laura.caccavari173a@odceckr.it

* * * * *

INDICE

1. APERTURA DELLA PROCEDURA E ACCETTAZIONE DELL'INCARICO
2. FINALITÀ DELLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
3. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
4. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO - ENTITÀ DEI DEBITI CONTRATTI
5. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE
6. INDICAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI
7. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL DEBITORE
8. L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE PROPOSTO DALLA DEBITRICE
9. ESITI DELL'INTERPELLO PRESSO LA CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D'ITALIA , IL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI, LA CCIAA
10. ESITI DELLE VISURE PRESSO L'UFFICIO DEL TERRITORIO E IL PRA
11. CONFERMA DEI CREDITI
12. VERIDICITÀ DEI DATI
13. L'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA
14. SINTESI DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE RIMODULATO
15. GIUDIZIO FINALE E PROGNOSI DI FATTIBILITÀ DEL PIANO
16. BENEFICIO DELL'ESDEBITAZIONE

* * * * *

1. APERTURA DELLA PROCEDURA E ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

Con provvedimento del 26 giugno 2019 (all. 1), l'OCC COMMERCIALISTI di Crotone, nella persona del suo referente, dott. Giuseppe Irrera, ha nominato le sottoscritte dott.ssa Laura Caccavari e dott.ssa Concetta Piperis quali Gestori della crisi da sovraindebitamento della Sig.ra Aggazio Myriam, nata a Corigliano Calabro (CS) il 2 agosto 1978 e residente in Castelsilano (Kr) alla Via F.lli Bandiera n. 3, codice fiscale GGZMRM78M42D005P.

L'accettazione dell'incarico è avvenuta, per entrambi i Gestori, in data 26 giugno 2019.

Le scriventi, preliminarmente,

DICHIARANO

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942;
- di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012,

E CIASCUNA ATTESTA

- che, in relazione alla sua persona, non sussistono condizioni d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- che non versa in situazioni di conflitto d'interesse;
- che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del debitore interessato al piano.

2. FINALITÀ DELLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Le sottoscritte, nella qualità di Gestori della crisi da sovraindebitamento, sono chiamate a redigere una relazione

particolareggiata della crisi ed a riferire, circa presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura di Accordo di Ristrutturazione presentata dalla sig.ra Myriam Aggazio, oltre che sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della proposta, nonché sulla eventuale convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) indicazione presumibile dei costi della procedura;
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

Ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis 1, della legge n. 3 del 27 gennaio 2012, le scriventi procederanno, dunque, a relazionare circa la proposta di Accordo di Ristrutturazione formulata dall'istante, sig.ra Myriam Aggazio, per il tramite del legale Avv. Annamaria Altamura del foro di Crotona, al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite ed analizzare la fattibilità dell'Accordo, inizialmente depositato in data 08 febbraio 2021, nonché della sua successiva e definitiva integrazione documentale del 1 aprile 2022.

3. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

Risultano rispettati i **presupposti soggettivi** per l'accesso alla procedura di Accordo di Ristrutturazione in quanto, ai

sensi dell'art. 6 secondo comma della Legge n. 3/2012, possono accedervi i debitori, in stato di sovraindebitamento, non soggetti o assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012, che intendono regolare le obbligazioni assunte.

La sig.ra Myriam Aggazio svolge infatti **l'attività artigiana** di parrucchiera, e non potrebbe essere soggetta a procedure concorsuali ordinarie essendo al di sotto delle soglie di fallibilità stabilite dall'art.1 D.Lgs.267/42.

Le sottoscritte hanno verificato tale circostanza sulla base della documentazione prodotta dalla debitrice e su quella, ulteriore, richiesta ed esibita nel corso della procedura, e possono attestare che:

- Nei tre esercizi 2016, 2017, 2018, precedenti la data di presentazione della domanda (avvenuta il 25/06/2019), l'attivo patrimoniale della ditta individuale esercente l'attività di parrucchiera, ammontava a € 26.485 corrispondente al valore delle immobilizzazioni al lordo degli ammortamenti;
- Nei tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda ha realizzato i seguenti ricavi lordi;
 - a. Anno 2016 totale corrispettivi dichiarati € 5.159,00
 - b. Anno 2017 totale corrispettivi dichiarari € 4.154,00
 - c. Anno 2018 totale corrispettivi dichiarati € 4.209,00
- L'ammontare dei debiti scaduti alla data di presentazione della domanda ammontavano a € 88.329,16 così composti

SITUAZIONE DEBITORIA AGGAZIO MYRIAM			
Descrizione del debito		Debito residuo	Obbligati
Finanziamento Ubi Banca	n. 1046492	22.196,43	Aggazio/Amodio
Finanziamento Compass	n. 14025347	13.330,97	Aggazio
Finanziamento Compass	n. 15541612	5.895,69	Aggazio/Amodio
Scopertura del conto corrente Ubi Banca	n. 117072	922,07	Aggazio
Debiti iscritti a ruolo (comprensivo di sanzioni, interessi e compensi)		45.984,00	Aggazio
Totale		88.329,16	

Risultano, del pari, rispettati i **presupposti oggettivi** di accesso alla procedura in quanto, ai sensi dell'art. 7, secondo comma della predetta Legge, la sig.ra Aggazio :

- non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo I della Legge n. 3/2012;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo I (ovvero al piano del consumatore, all'accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero alla liquidazione dei beni);
- non ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli art. 14 e 14 bis della Legge n. 3/2012 (ovvero provvedimenti d'impugnazione, risoluzione, accordo del debitore, revoca o cessazione del piano del consumatore);
- ha fornito una documentazione tale da consentire una compiuta ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale.

4. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO - ENTITÀ DEI DEBITI CONTRATTI

La relazione che segue è stata redatta sulla base:

- 1) di quanto esplicitato nella proposta di Accordo di Ristrutturazione;
- 2) delle informazioni acquisite nel corso delle audizioni tenutasi presso lo studio professionale della dott.ssa Concetta Piperis e della dott.ssa Laura Caccavari di cui si allegano i relativi verbali (All. 2)
- 3) dall'esame della documentazione allegata alla proposta e di quella messa successivamente a disposizione dalla debitrice;
- 4) della documentazione acquisita tramite circolarizzazione dei crediti e da quella fornita dagli Enti appositamente consultati.

La sig.ra Aggazio Myriam risulta coniugata con il sig. Daniele Amodio (in regime patrimoniale di comunione legale dei beni. Dalla loro unione sono nati due figli: Sharon Evelin (attualmente di anni 17) e Gregorio Umile Daniel (attualmente di anni 15), come risulta dal certificato dello stato di famiglia che si allega (all. 3).

L'indebitamento, come dichiarato dalla stessa sig.ra Aggazio nella Proposta di Accordo, si è generato a seguito di necessità finanziarie legate all'acquisto della casa di abitazione familiare e all'avvio della sua attività di parrucchiera. Per le finalità di cui si è detto, la debitrice ha contratto debiti sia a titolo personale che in qualità di coobbligata con il coniuge, Daniele Amodio (il quale ha pure presentato domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento proponendo un Piano del Consumatore pure attestato dalle sottoscritte). Le due procedure, per effetto delle reciproche garanzie prestate su taluni finanziamenti, sono da considerare strettamente legate tra di loro.

Di seguito si riporta la ricostruzione dell'indebitamento della sig.ra Myriam Aggazio:

Ø In data 18/05/2005 i coniugi Amodio hanno contratto un mutuo di euro 85.000,00 con il Sanpaolo Banco di Napoli S.p.A. per l'acquisto della casa familiare, ubicata in Castelsilano (Kr) alla Via F.lli Bandiera n. 3.

In data 19/04/2007, i coniugi Amodio hanno ottenuto dalla Ubi Banca, che si è surrogata alla precedente mutuante, una ulteriore somma, per i lavori di ristrutturazione di cui necessitava l'immobile, che ha innalzato l'importo del mutuo a € 110.000,00.

- In data 06/05/2014 la sig.ra Aggazio ha ottenuto il finanziamento n. 1046492 di € 23.800,00 dalla UBI Banca spa per l'acquisto dell'arredamento del laboratorio di parrucchiera. Tale finanziamento era garantito all'80% dal Mediocredito Calabria e, per il restante 20%, dal sig. Daniele Amodio, marito della sig.ra Aggazio.

- In data 20/08/2014 la sig. Aggazio ha ottenuto il finanziamento n. 14025347 di € 15.450,00 dalla società Compass Banca spa per l'acquisto di un'autovettura.

- in data 16/11/2015 la sig.ra Aggazio ha prestato garanzia al marito il quale otteneva un ulteriore prestito (n. 15541612) dalla società Compass Banca spa di € 7.825,69 per fronteggiare la loro carenza di liquidità generata dalle esigenze familiari e dall'accumularsi delle rate mensili da onorare relative ai prestiti contratti;

- in data 21/03/2014 la sig.ra Aggazio Myriam ha aperto un conto corrente presso Ubi Banca che, alla data di presentazione della domanda, presentava un saldo debitorio di € 922,07

Nella tabella che segue si riporta la situazione debitoria complessiva alla data di presentazione della domanda:

SITUAZIONE DEBITORIA AGGAZIO MYRIAM alla data di presentazione della domanda			
Descrizione del debito		Debito residuo	Obbligati
quota 50% mutuo ipotecario Ubi Banca	n. 02047123	39.382,50	Aggazio/Amodio
Finanziamento Ubi Banca	n. 1046492	22.196,43	Aggazio/Amodio
Finanziamento Compass	n. 14025347	13.330,97	Aggazio
Finanziamento Compass	n. 15541612	5.895,69	Aggazio/Amodio
Scopertura del conto corrente Ubi Banca	n. 117072	922,07	Aggazio
Debiti iscritti a ruolo (comprensivo di sanzioni, interessi e compensi)		45.984,00	Aggazio
Totale		127.711,66	

5. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

In merito all'incapacità di adempire alle obbligazioni contratte, le sottoscritte hanno esaminato le dichiarazioni presentate dalla sig.ra Myriam Aggazio dal 2015 al 2020. Dalle stesse emerge che, nel periodo in esame, l'attività di parrucchiera svolta dalla debitrice in realtà non è stata produttiva di redditi.

Si riportano di seguito i dati estrapolati dai dichiarativi esibiti dalla debitrice e riscontrati con le risultanze dell'Agenzia delle Entrate (Si allegano i modelli Unico anni d'imposta 2015 - 2020 - All. 4)

REDDITI AGGAZIO MYRIAM					
ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
- 8.059,00	- 8.140,00	2.793,00	695,00	1.192,00	1.711,00

Esaminando la situazione reddituale risulta lampante l'incapacità della debitrice di adempire alle proprie obbligazioni contratte e anche l'impossibilità di contribuire

al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Negli anni esaminati il reddito medio annuale è stato negativo e pari a - 1.768€. Con i redditi prodotti a partire dal 2017, la sig.ra Aggazio non è riuscita a coprire le perdite pregresse e neanche a pagare l'intero importo degli oneri previdenziali obbligatori dovuti annualmente. Dalla consultazione del cassetto previdenziale personale, risultano infatti ancora dovuti (in quanto non versati alle rispettive scadenze) i seguenti importi per contributi previdenziali riferiti alle medesime annualità 2015 - 2020 (All. 5 - Estratto situazione contributiva Aggazio):

Anni	Contributi previdenziali non versati
2015	2.646,81
2016	3.599,04
2017	3.669,00
2018	
2019	
2020	1.248,00
Totale	11.162,85

E' comunque opportuno segnalare che, a partire dal 2017, la situazione reddituale della sig.ra Aggazio registra redditi positivi anche se di valori ancora esigui e, come detto, non sufficienti a coprire le perdite degli anni 2015 e 2016.

Quanto alla diligenza nell'assumere le obbligazioni si ritiene plausibile che la debitrice, abbia confidato su un più favorevole andamento della sua attività imprenditoriale, che comunque ha presentato segnali di leggero miglioramento a partire dal 2017 anche se ancora non in misura tale da consentirle di onorare i debiti contratti.

Ai dati reddituali si aggiunga la circostanza che, a causa della pandemia Covid 19 e delle restrizioni imposte dal Governo italiano, nell'anno 2020 l'attività è stata chiusa dal mese di marzo al mese di maggio, e nell'anno 2021 è rimasta chiusa dal mese aprile al mese settembre. Tali

chiusure trovano riscontro nella consultazione del registro dei corrispettivi esibito dalla debitrice.

Si ritiene pertanto di potere affermare che l'esposizione debitoria e il mancato rispetto degli impegni assunti non siano stati causati da una condotta colposa del debitore quanto piuttosto dal fatto che l'attività imprenditoriale ha tardato a produrre la redditività attesa.

6. INDICAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Dalla documentazione esaminata, non risultano atti compiuti in frode ai creditori e/o da essi impugnati.

7. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL DEBITORE A CORREDO DELLA PROPOSTA

La proposta di Accordo di Ristrutturazione presentata dalla sig.ra Aggazio, per il tramite del legale di fiducia, avv. Annamaria Altamura, era corredata dai seguenti documenti:

- certificazione dello stato di famiglia;
- Visura camerale;
 - Contratto di mutuo Sanpaolo Banco di Napoli;
 - Documento di sintesi UBI Banca+ nuovo piano di ammortamento;
 - Contratto di finanziamento UBI Banca n. 1046492;
 - Ricorso per decreto ingiuntivo Compass spa;
 - Atto di pignoramento Compass spa;
 - Mandato di consulenza e mediazione Ufficio emergenza debiti;
 - Esito richiesta Agenzia Entrate Riscossione;

- Contratto di apertura conto corrente bancario banca Carmie (oggi UBI Banca);
- Visura ipotecaria coniugi Amodio;
- Perizia di stima dell'immobile adibito a residenza familiare e dell'immobile adibito a salone da parrucchiera
- Visura PRA;
- Carta di circolazione auto;
- Conteggio Prestitalia per prestito Marasco Maria Rosa;
- Elenco creditori;
- Documento di riconoscimento Aggazio Myriam;
- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- Copie fatture relative agli acquisti di beni per l'attività di parrucchiera;
- Copie contratti e ricevute per corsi di formazione da parrucchiera

Le scriventi, al fine dell'espletamento dell'incarico assegnato nonchè di una compiuta ricostruzione della situazione familiare, reddituale e debitoria, hanno richiesto l'esibizione anche della documentazione qui in dettaglio riportata:

- Registro dei corrispettivi anno 2019, 2020, 2021 (All. 6);
- Registro dei beni ammortizzabili (all.7);
- Dichiarazioni dei redditi degli anni 2020 e 2021 (cfr All.4);
- Estratto debitorio INPS (cfr All.5)

La documentazione esibita è da ritenersi completa e attendibile.

I dati reddituali ed economici inseriti nella proposta di accordo hanno trovato riscontro con quelli comunicati dai creditori e dagli Enti consultati.

In ossequio al dettato dell'art. 9, secondo comma, della Legge n. 3/2012 vengono depositati, in uno con l'accordo di ristrutturazione e la presente relazione, i seguenti ulteriori documenti:

- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (unico 2019, unico 2020, unico 2021)
- l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- Le scritture contabili della ditta Aggazio Myriam degli esercizi 2019, 2020, 2021 (consistenti nel registro dei corrispettivi avendo la contribuente optato per il regime fiscale forfettario).

8. L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE PROPOSTO DALLA DEBITRICE

Nel presente paragrafo si riporta l'Accordo di Ristrutturazione contenuto nella domanda presentata dalla debitrice.

L'Accordo va coordinato con il Piano del Consumatore presentato dal coniuge sig. Daniele Amodio.

Ciascuna delle due proposte (l'Accordo di Ristrutturazione e il Piano del Consumatore), così come specificato nella domanda, è condizionata all'omologa dell'altra per effetto delle garanzie reciproche prestate dai coniugi rispetto ad alcuni debiti nonché delle esigenze familiari da soddisfare. Si legge infatti nella proposta esaminata che la definizione di una sola proposta non risolverebbe il peso delle masse passive che gravano sul nucleo familiare dei coniugi Amodio.

L'accordo di ristrutturazione proposto dalla sig.ra Aggazio prevede la seguente destinazione dell'attivo disponibile pari a € 10.000,00 apportato dal terzo Marasco Maria Rosa:

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE AGGAZIO MYRIAM				
	Categoria	Importo dovuto	Importo proposto	% di pagamento
Spese di procedura	privilegiati	2.196,00	2.196,00	100
Agenzia Entrate Riscossione (valore di mercato automobili sottoposte a fermo amministrativo)	privilegio speciale mobiliare	4.300,00	4.300,00	100
Agenzia delle Entrate Riscossione (residuo credito declassato a chirografo)	chirografo	31.768,62	1.501	4,72
Agenzia delle Entrate Riscossione (compensi, diritti e oneri)	escluso	9.915,62	-	0
UBI Banca finanz. N. 461046492	chirografo	22.196,43	1.048	4,72
Compass Banca prestito n. 15541612	chirografo	5.985,69	283	4,72
Compass Banca prestito n. 14025347	chirografo	13.330,97	629	4,72
UBI Banca c/c n. 34/15	chirografo	922,07	44	4,72
Totale passività		90.615,40	10.000	

In sintesi con l'Accordo presentato, la debitrice propone ai creditori:

Ø L'apporto di finanza esterna pari a € 10.000 da parte della madre, Maria Rosa Marasco, che ha sottoscritto la domanda e ha confermato, con sua comunicazione del 19/11/2021 (All. 8) la disponibilità e l'impegno irrevocabile a versare la somma indicata in favore della figlia, **in un'unica soluzione**, a seguito "della della definitività del decreto di omologa dell'accordo con i creditori"

Ø Il pagamento integrale delle spese di procedura;

Ø Il pagamento di un importo pari a € 4.300 al Creditore Agenzia Entrate Riscossione pari al valore di mercato attribuito alle autovetture gravate da fermo amministrativo, considerato credito con privilegio speciale mobiliare. La degradazione a chirografo di tutto

il restante credito dell'Agente della Riscossione per imposte, tasse e contributi iscritti a ruolo. L'Accordo prevede inoltre la totale esclusione dal riparto delle somme iscritte a ruolo per interessi di mora e compensi di riscossione.

Ø Il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 4.72%

Ø Non fa parte dell'Accordo la quota di mutuo verso Ubi Banca garantito da ipoteca di primo grado iscritta sull'abitazione principale e sull'immobile adibito a salone di parrucchiera, che verrà soddisfatto integralmente, così come consentito dall'art. 8 L. 3/2012.

9. ESITI DELL'INTERPELLO PRESSO LA CENTRALE DEI RISCHI DELLA BANCA D'ITALIA,IL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI.

Dalle indagini effettuate presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia si è potuta riscontrare la rispondenza di quanto dichiarato dalla sig.ra Aggazio in relazione alla sua situazione debitoria.

Relativamente ai protesti non risulta iscrizione alcuna nel relativo Registro.

10.ESITI DELLE VISURE PRESSO L'UFFICIO DEL TERRITORIO ED IL PRA

Dalle visure effettuate presso l'Ufficio del Territorio (All. 9) è emerso che la sig.ra Aggazio è titolare di una quota del 50% di tre unità immobiliari site nel comune di Castelsilano poste nello stesso stabile: due adibite ad abitazione principale e l'altra destinata all'attività di parrucchiera.

Si tratta precisamente delle seguenti particelle immobiliari:

Ø Foglio 9 part. 828 sub 2, vani 5,5 Cat. A/4 - destinato ad abitazione principale;

Ø Foglio 9 part. 828 sub 1, vani 1,5 Cat. A/4 - destinato ad abitazione principale;

Ø Foglio 9 part. 126 sub 1 di mq. 30 Cat. C/1 - destinato a laboratorio di parrucchiera.

Sugli descritti immobili gravano due ipoteche: quella di primo grado di € 165.000 iscritta da UBI BANCA nel 2017 a garanzia di un mutuo fondiario di € 110.000 della durata di 30 anni; quella di secondo grado iscritta da Equitalia (oggi Agenzia Entrate Riscossione) di € 55.166,00 a garanzia di debiti erariali scaduti.

Il debito residuo del mutuo ipotecario, per sola sorte capitale, alla data del 31/03/2022, è pari a € 78.764.

Tali immobili e il relativo debito con garanzia ipotecaria di primo grado non fanno parte dell'accordo di ristrutturazione proposto dalla sig.ra Aggazio in quanto, ai sensi dell'art. 8 L. 3/2012, è consentito prevedere il rimborso totale del mutuo ipotecario gravante sull'abitazione principale nel caso di regolare adempimento, alle relative scadenze, delle rate di ammortamento. Circostanza che ricorre nel caso in esame.

Dalle visure al PRA (cfr. documento 27 allegato alla domanda) è risultato che la debitrice è proprietaria di due autovetture, entrambe gravate da provvedimenti di fermo amministrativo.

Si tratta in particolare di :

- autovettura modello Alfa Romeo targa EP 141 YV. Anno di immatricolazione 2013, prezzo di acquisto del veicolo € 15.450. Il fermo amministrativo risulta iscritto il 25/11/2015 da Equitalia per debiti erariali fino all'importo di € 21.946,83 (quindi per un valore superiore allo stesso prezzo di acquisto);
- autovettura Matiz Daewoo targa CT 640 FG. Anno di immatricolazione 2005, prezzo di acquisto del veicolo € 7.500. Il fermo amministrativo risulta iscritto il

25/11/2015 da Equitalia per debiti erariali fino all'importo di € 2.670,99

11. CONFERMA DEI CREDITI

Le scriventi, sulla base della situazione debitoria dichiarata dalla proponente, al fine averne conferma, hanno provveduto a contattare a mezzo PEC, in data 25/05/2021, i creditori UBI Banca e Compass Banca (cfr. all. 10).

E' pervenuto riscontro da parte della Compass Banca in data 14/06/2021 (All.11). L'importo comunicato dal creditore corrisponde esattamente a quanto inserito nell'Accordo di Ristrutturazione.(€ 13.330,97)

Nessun riscontro è pervenuto dal creditore UBI Banca, pertanto nella presente relazione si assumeranno gli importi dichiarati dalla debitrice nella domanda di accesso alla procedura (€ 22.196,43 per debito residuo finanziamento n. 1046492 e € 922,07 per scoperto del conto corrente n. 117072)

Si precisa che alla data del 31/03/22 risulta estinto il debito del finanziamento Compass n. 15541612.

Sono state inoltrate richieste di conferma dei crediti sia all'Agenzia delle Entrate che all'Agenzia delle Entrate Riscossione.

- L'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'inesistenza di carichi pendenti non iscritti a ruolo (All. 12)
- L'Agenzia Entrate Riscossione ha comunicato la situazione debitoria complessiva della sig.ra Aggazio Myriam (All.13), aggiornata alla data del 05/04/2022, che si riporta nella seguente tabella:

ELENCO CARTELLE DI PAGAMENTO NOTIFICATE E IN FASE DI NOTIFICA ALLA SIG.RA AGGAZIO MYRIAM							
Numero Documento	Ente Creditore	Data di notifica	Residuo carico	Interessi di mora/somme aggiuntive/inte ressi di rateizzazione	Oneri diritti e quote	Importo sospeso	Totale residuo al netto dell'importo sospeso
13320010012970962000	Prefettura di Crotona	24/05/2021	-	-	1,55	-	1,55
13320110005345786000	Comune di Castelsilano Ufficio Tributi	23/03/2011	192,00	77,97	40,85	-	310,82
43320130000241457000	Inps Sede di Crotona	09/04/2013	67,39	23,36	10,23	-	100,98
43320130000826145000	Inps Sede di Crotona	09/01/2014	1.692,55	565,08	260,78	-	2.518,41
13320130003257300000	Multiutente	20/03/2013	353,26	80,69	56,37	253,49	236,83
43320140000158144000	Inps Sede di Crotona	03/06/2014	892,97	286,35	116,52	-	1.295,84
43320140000684002000	Inps Sede di Crotona	08/10/2014	1.558,77	467,04	162,07	-	2.187,88
43320140001296683000	Inps Sede di Crotona	29/01/2015	886,41	271,18	141,44	-	1.299,03
13320140002429878000	Comune di Castelsilano Ufficio Tributi	05/05/2014	168,00	39,57	26,80	-	234,37
13320140003039436000	Ag. Naz. Per l'attraz. Degli invest. E lo svil.	18/06/2014	18.795,85	3.601,22	2.260,63	-	24.657,70
13320140003976817000	Regione Calabria U.O. Tasse Automobilistiche	01/09/2014	151,35	23,09	13,94	-	188,38
13320140009062301000	Regione Calabria U.O. Tasse Automobilistiche	22/09/2014	288,22	44,04	26,59	-	358,85
13320150015944781000	Inail Sede di Crotona	29/02/2016	72,23	17,59	13,78	-	103,60
43320160000183073000	Inps Sede di Crotona	03/06/2016	938,31	212,36	77,26	-	1.227,93
43320160000869354000	Inps Sede di Crotona	06/12/2016	1.857,20	371,96	149,87	-	2.379,03
43320170000274137000	Inps Sede di Crotona	27/12/2017	3.816,01	584,76	296,06	-	4.696,83
43320180000156250000	Inps Sede di Crotona	13/07/2018	2.899,46	333,66	217,38	-	3.450,50
43320180001122339000	Inps Sede di Crotona	05/02/2019	969,32	85,87	70,78	-	1.125,97
13320180001625457000	Regione Calabria U.O. Tasse Automobilistiche	08/06/2018	311,84	15,18	27,99	-	355,01
13320190000187677000	Inail Sede di Crotona	04/02/2019	72,09	6,39	11,20	-	89,68
13320190001081285000	Camera di Commercio Ufficio Diritto Annuale	22/03/2019	85,38	2,67	11,87	-	99,92
13320200004720909000	Multiutente	Senza data	383,74	-	17,40	-	401,14
13320210004451891000	Amministrazione Finanziaria Dir. Prov.le di Crotona Uff.	Senza data	590,44	-	23,59	-	614,03
13320210008018546000	Regione Calabria U.O. Tasse Automobilistiche	Senza data	460,20	-	19,70	-	479,90
43320220000008283000	Inps Sede di Crotona	Senza data	1.952,66	-	-	-	1.952,66
13320220000931424000	Regione Calabria U.O. Tasse Automobilistiche	Senza data	608,35	-	5,88	-	614,23
		Totali	40.064,00	7.110,03	4.060,53	253,49	50.981,07

E' stato consultato il cassetto fiscale e previdenziale della debitrice.

Dal cassetto previdenziale, oltre agli importi iscritti a ruolo, risulta un ulteriore debito per contributi previdenziali non versati complessivamente pari a € 2.496,00 così determinato: € 1.248 relativo a contributi dovuti per l'anno 2020 e € 1.248 relativo a contributi dovuti per l'anno 2021 (cfr. All.6)

Anni	Contributi previdenziali non versati
2020	1.248,00
2021	1.248,00
Totale	2.496,00

Da tale complessiva attività di reperimento dati e informazioni si sono ottenuti i riscontri degli importi inseriti nella proposta di accordo e si è proceduto, laddove necessario, ad un aggiornamento della situazione debitoria con l'inserimento degli ulteriori debiti maturati dopo la presentazione della domanda e rilevati dalla consultazione del cassetto previdenziale e fiscale della debitrice.

12. VERIDICITÀ DEI DATI

Per quanto innanzi in dettaglio illustrato e sulla base della documentazione consegnata alle scriventi, è possibile riscontrare che la debitrice:

- come da stato di famiglia è coniugata con il sig. Daniele Amodio con il quale risulta essere in regime di comunione legale dei beni;
- convive con il marito e i loro due figli ;
- svolge attività di parrucchiera in Castelsilano in un laboratorio posto al piano terra dell'abitazione;
- è proprietaria di una quota pari al 50% (in comproprietà con il coniuge) dell'abitazione principale (costituita da due particelle immobiliari mai accorpate) e del magazzino utilizzato come laboratorio di parrucchiera. Tali immobili risultano gravati da:

Ø Ipoteca di primo grado per € 165.000, iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari dalla Banca 24-7 spa (oggi UBI Banca) in data 21/04/2007 Reg. Gen. 2429, Reg. Part. 580;

Ø Ipoteca di secondo grado per € 55.166, iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari da Equitalia Servizi di Riscossione (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) in data 03/11/2016 Reg. Gen. 5962 Reg. Part.760

Il valore residuo del mutuo cointestato ai coniugi Amodio, alla data del 31/03/2022, così come risulta dal piano di ammortamento allegato alla domanda, è pari a € 78.764.

Il valore commerciale dei beni cointestati, risultante dalla perizia del geom. Francesco Durante, allegata pure alla domanda, è pari a € 79.700

- è proprietaria di due autovetture, già individuate nella presente relazione, entrambe sottoposte al fermo amministrativo da parte dell'Agenzia Entrate Riscossione per debiti fino alla concorrenza di € 24.616. La debitrice, nella sua domanda, indica un probabile valore di realizzo delle autovetture riportando la valutazione del notiziario Eurotax blu. Il valore complessivo così determinato ammonterebbe a € 4.300 (€ 500 per l'autovettura Matiz e € 3.800 per l'autovettura Alfa Romeo).

- non può contribuire a sostenere economicamente i bisogni del proprio nucleo familiare in quanto i redditi prodotti dall'attività imprenditoriale non sono neanche sufficienti a coprire le perdite pregresse e a pagare l'intero ammontare dei contributi previdenziali obbligatori. Infatti esaminando il cassetto previdenziale della debitrice, per le annualità esaminate (2015 - 2020), a fronte di redditi complessivi pari a € 6.391,00 (dati dalla sommatoria dei redditi prodotti dal 2017 al 2020), emerge la seguente situazione debitoria:

Anni	Contributi previdenziali non versati
2015	2.646,81
2016	3.599,04
2017	3.669,00
2018	
2019	
2020	1.248,00
Totale	11.162,85

Risulta pertanto confermato quanto dichiarato dalla debitrice nella domanda di accordo presentata circa l'impossibilità di partecipare al sostentamento economico della propria famiglia, che viene garantito esclusivamente dal coniuge, sig. Daniele Amodio.

- ha contratto debiti per complessivi euro 129.308,97 (importi aggiornati al 31/03/2022) così composti:

SITUAZIONE DEBITORIA AGGIORNATA AGGAZIO MYRIAM			
Descrizione del debito		Debito residuo	Obbligati
quota 50% mutuo ipotecario Ubi Banca	n. 02047123	39.382,50	Aggazio/Amodio
Finanziamento Ubi Banca	n. 1046492	22.196,43	Aggazio/Amodio
Finanziamento Compass	n. 14025347	13.330,97	Aggazio
Scopertura del conto corrente Ubi Banca	n. 117072	922,07	Aggazio
Debiti iscritti a ruolo (comprensivo di sanzioni, interessi e compensi)		50.981,00	Aggazio
Debiti previdenziali 2020 e 2021		2.496,00	Aggazio
Totale		129.308,97	

13. ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Si è ritenuto opportuno dedicare un apposito paragrafo al confronto tra l'accordo proposto e l'ipotesi liquidatoria al fine di dimostrare la convenienza del primo per i creditori.

Si rappresenta che, nel caso che ci occupa, i beni da liquidare sarebbero :

- immobili costituiti da abitazione principale e locale adibito a salone di parrucchiera, entrambi gravati da ipoteca di primo grado iscritta da UBI Banca nonché da ipoteca di secondo grado iscritta da Equitalia (oggi Agenzia Entrate Riscossione);

- autovettura Alfa Romeo Giulietta, anno di immatricolazione 2013, gravata da fermo amministrativo per carichi erariali non pagati;

- autovettura Matiz Daewoo, anno di immatricolazione 2005, gravata da fermo amministrativo per carichi erariali non pagati;

- attrezzature del salone di parrucchiera. Tali beni risultano acquistati tra il 2011 e il 2014. Risultano esposti nel registro dei cespiti esibito dalla debitrice. I beni risultano completamente ammortizzati e, dunque, presentano un valore contabile pari a zero.

La liquidazione dei beni, a parere delle sottoscritte, non porterebbe alcun vantaggio ai creditori rispetto alla proposta di Accordo in esame, per le seguenti ragioni:

- Gli immobili, come già argomentato nella presente relazione, sono gravati da ipoteca di primo grado iscritta da UBI Banca e da ipoteca di secondo grado iscritta da Equitalia (oggi Agenzia Entrate Riscossione). Il valore del debito residuo del mutuo garantito è, sostanzialmente, pari al valore di perizia dei beni posti a garanzia. Nell'ipotesi liquidatoria, dunque di vendita dei cespiti tramite procedure competitive, è necessario tenere conto delle spese della procedura competitiva stessa e di probabili ribassi di prezzo in caso di aste deserte: basterebbe anche un ribasso minimo (supponiamo del 10%) per rendere il ricavato della vendita insufficiente anche a pagare il creditore ipotecario di

primo grado che, per la parte del suo credito rimasto insoddisfatto verrebbe degradato al chirografo, partecipando quindi alla ripartizione con gli altri creditori chirografari con evidente peggioramento delle loro ragioni rispetto alla soluzione prospettata con l'Accordo di Ristrutturazione proposto dalla sig.ra Aggazio. In tale ipotesi anche il creditore ipotecario di secondo grado resterebbe insoddisfatto dalla liquidazione dei beni e dunque verrebbe pure degradato a chirografo;

- Per quanto concerne i beni del laboratorio di parrucchiera si è già riferito che trattasi di beni acquistati tra il 2011 e il 2014 per un valore complessivo di € 26.485 e che gli stessi sono stati completamente ammortizzati (**il loro valore contabile, quindi, è pari a zero**). Considerato che l'ammortamento dei beni è un parametro economico che serve a determinare la riduzione di valore dei beni durevoli impiegati nei processi produttivi proprio dovuta all'uso degli stessi, il fatto che essi siano completamente ammortizzati indica appunto che il loro valore residuo si è azzerato. Inoltre, ai fini della valutazione della convenienza dell'ipotesi liquidatoria, si intende evidenziare che sono beni certamente obsoleti in quanto acquistati circa 10 anni fa, oltre che usurati. Per tutte le ragioni esposte si ritiene di potere sostenere che, ragionevolmente, la liquidazione delle attrezzature del laboratorio di parrucchiera non porterebbe alcun vantaggio economico per i creditori.
- Le due autovetture sono gravate da fermo amministrativo iscritto per carichi erariali superiori al valore di mercato delle stesse. L'eventuale valore (teorico) di realizzo è stato indicato dalla stessa debitrice in complessivi € 4.300. Tale eventuale valore di liquidazione (puramente teorico a parere delle

sottoscritte) costituirebbe l'unica attività realizzabile dalla liquidazione e sarebbe comunque inferiore alla somma di € 10.000,00 messa a disposizione dei creditori dal terzo, sig.ra Marasco. Pertanto la liquidazione di tali beni non comporterebbe alcun vantaggio per i creditori rispetto alla proposta di Accordo formulata dalla debitrice.

Alla luce delle considerazioni svolte e della documentazione esaminata, si reputa di potere confermare la convenienza della proposta di Accordo di Ristrutturazione rispetto all'ipotesi liquidatoria.

14.LA SINTESI DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE RIMODULATO

Esaminata la situazione debitoria, opportunamente aggiornata, elaborate alcune diverse considerazioni e classificazioni dei debiti e delle rispettive cause di prelazione che verranno di seguito esplicitate, l'Accordo di Ristrutturazione rimodulato, condiviso con la debitrice e con il legale di fiducia, viene rappresentato nella tabella che segue:

TABELLA 1

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE AGGAZIO MYRIAM				
	Categoria	Importo dovuto	Importo proposto	% di pagamento
Spese di procedura	privilegiati	2.192,00	2.192,00	100
Agenzia delle Entrate Riscossione (importi riferiti al solo carico iscritto a ruolo al netto di interessi, oneri, diritti e spese)	chirografo	40.064,00	3.960	9,88
UBI Banca finanz. N. 461046492	chirografo	22.196,43	2.193	9,88
Compass Banca prestito n. 14025347	chirografo	13.330,97	1.317	9,88
UBI Banca c/c n. 34/15	chirografo	922,07	91	9,88
Contributi INPS anni 2020 e 2021	chirografo	2.496,00	247	9,88
Agenzia Entrate Riscossione (interessi, oneri, diritti, spese)	Escluso	10.917,07		
Totale		92.118,54	10.000	

Esso prevede:

A. L'esclusione dall'accordo sia dell'abitazione principale che del locale adibito a salone di parrucchiera che del mutuo ipotecario contratto per il loro acquisto. Per tale debito risultano rispettate le scadenze di pagamento, tutte onorate dal coniuge, sig. Daniele Amodio. Tale circostanza trova conferma nel Piano del Consumatore presentato dal sig. Amodio, pure attestato dalle sottoscritte.

B. Il pagamento integrale delle spese di procedura così determinate:

1. € 700,00 a titolo di onorari professionali da corrispondere al legale per la predisposizione dell'accordo e del ricorso così come indicati nella proposta originaria formulata dalla debitrice;

2. € 1.492,00 a titolo di compensi da corrispondersi direttamente all'OCC Dottori Commercialisti di Crotone, determinati sulla base del D.M. 202/2014 con abbattimento del 40% sui valori medi, calcolati sulla base dell'attivo

realizzato e del passivo accertato. L'importo indicato include il rimborso spese forfettario del 10%, il contributo previdenziale e l'IVA ove dovuta. Si allega prospetto di determinazione dei compensi (All. 14);

- C.** La degradazione a chirografo dell'intero carico erariale iscritto a ruolo. Tale degradazione viene consentita dal fatto che il valore del compendio immobiliare sul quale grava l'ipoteca di secondo grado iscritta da Equitalia (oggi Agenzia Entrate Riscossione), in caso di liquidazione tramite procedura competitiva, sarebbe incapiente rispetto a tale credito. Infatti il valore residuo, al 31/03/2022, del mutuo ipotecario (in forza del quale è stata iscritta ipoteca di primo grado) è pari a € 78.765 e il valore di perizia dei beni è pari a € 79.700. Ma in caso di liquidazione dell'immobile, come già argomentato, bisogna tenere conto di eventuali spese di liquidazione oltre che della possibilità di ribassi sul prezzo di perizia (trattandosi di immobili situati in un piccolo Comune - Castelsilano - e dunque poco appetibili). Basterebbe infatti anche una sola riduzione di prezzo per rendere l'attivo realizzato completamente incapiente rispetto al creditore ipotecario di secondo grado.

Non si è condiviso quanto previsto nella proposta presentata dalla debitrice in merito al riconoscimento del privilegio speciale mobiliare sul (teorico) valore delle autovetture dovuto all'iscrizione del fermo amministrativo da parte del Concessionario della riscossione. Il provvedimento di fermo infatti ha il solo effetto di imporre un divieto di circolazione del bene. Non costituisce titolo per la creazione di una causa di prelazione.

L'accordo prevede inoltre l'esclusione dal riparto degli importi iscritti a ruolo a titolo di interessi di mora, somme aggiuntive, interessi di rateizzazione, oneri e

diritti del concessionario, inserendo quindi la partecipazione al riparto dei soli importi iscritti a ruolo a titolo di debito residuo erariale. Ciò al fine di equiparare il trattamento dei creditori chirografari. Medesimo trattamento, infatti, è stato riservato agli altri di pari grado (chirografari appunto) i quali partecipano al riparto per il debito residuo per la sorte capitale risultante dai titoli esibiti.

D. degradazione a chirografo dei debiti previdenziali degli anni 2020 e 2021, non ancora iscritti a ruolo, in quanto la percentuale prevista nell'accordo (9.88%) sarebbe comunque superiore a quella che i creditori potrebbero ottenere in caso di liquidazione dei beni.

E. Il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 9.88%.

F. Le somme necessarie al soddisfacimento dei creditori saranno apportate dalla sig.ra Marasco Maria Rosa, madre della debitrice, la quale si è impegnata, con la sottoscrizione dell'Accordo, ad erogare la somma di € 10.000,00, **in un'unica soluzione, all'esito della definitività del decreto di omolga dell'Accordo proposto ai creditori.** La sig.ra Marasco, come si legge nella proposta, trarrà la provvista da un finanziamento che intende contrarre attraverso la cessione del quinto della propria pensione.

Le sottoscritte, dato il tempo trascorso dalla data della presentazione della proposta, hanno richiesto e ottenuto, in data 19/11/2021, conferma dell'impegno della sig. ra Marasco ad apportare le risorse necessarie ad onorare l'accordo, tramite la sottoscrizione di un obbligo irrevocabile a versare la somma indicata all'esito della definitività dell'omologa dell'accordo di ristrutturazione (cfr. All.8).

Pertanto, in base all'accordo proposto, si ritiene opportuno che il pagamento di tutti i creditori concorsuali

venga effettuato in un'unica soluzione, dalla debitrice, all'atto del ricevimento delle risorse da parte del terzo finanziatore, con obbligo di rendicontazione ai Gestori degli avvenuti pagamenti ai creditori.

15. GIUDIZIO FINALE E PROGNOSI DI FATTIBILITÀ DEL PIANO

Sulla base di quanto sin qui esposto e documentato, le scriventi dott.ssa Laura Caccavari e dott. Concetta Piperis nella qualità di Professioniste incaricate,

ESAMINATI

- I - la documentazione messa a disposizione dalla debitrice nonché quella successivamente acquisita;
- II - le situazioni reddituali esibite e i registri contabili;
- III - l'Accordo di Ristrutturazione dei debiti presentato;

ATTESTANO

la veridicità dei fatti esposti e dei dati contenuti;

RITENGONO

che l'Accordo proposto ai creditori, così come riformulato e sintetizzato nella **Tabella 1** della presente relazione, possa essere considerato sostenibile e fattibile a condizione che sia rispettato l'impegno del terzo (Marasco Maria Rosa) ad apportare le risorse necessarie al soddisfacimento dei creditori quantificate in € 10.000,00. Si reputa concretamente realizzabile la circostanza dell'apporto esterno per il fatto che la sig.ra Marasco è la madre della debitrice e dunque avrebbe interesse a sostenere la figlia nella risoluzione della situazione di sovraindebitamento nella quale versa.

16 .BENEFICIO DELLA ESDEBITAZIONE.

Ai fini della richiesta di esdebitazione avanzata dalla proponente si precisa che:

- Ha cooperato, anche tramite il legale incaricato, al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile;
- Si è adoperata per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- Non ha beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- Non è stata condannata per uno dei reati previsti dall'art. 16 della L. 3/2012;
- Se l'accordo verrà regolarmente onorato, verranno soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore all'apertura di questa procedura.

Nel restare a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento e/o integrazione, i Gestori ringraziano per la fiducia accordata.

Con osservanza.

Crotone lì 22/04/2022

I Gestori della crisi da sovraindebitamento

Firmato digitalmente da: CACCAVARI LAURA
Luogo: Crotone
Data: 22/04/2022 12:10:04

Dott.ssa Laura Caccavari _____



Firmato digitalmente da:
PIPERIS CONCETTA
Firmato il 22/04/2022 12:14
Seriale Certificato: 158239133797499019074818803858121018219
Valido dal 16/10/2020 al 16/10/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Dott.ssa Concetta Piperis _____